

Legge federale per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna

Modificazione del 5 ottobre 1990

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 16 agosto 1989¹⁾,
decreta:

I

La legge federale del 20 marzo 1970²⁾ per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna è modificata come segue:

*Sostituzione di espressioni
(Non concerne il testo italiano)*

Art. 1

Massima

¹ La Confederazione sostiene, mediante l'assegnazione di aiuti finanziari (sussidi) nei limiti dei crediti stanziati, i provvedimenti presi dai Cantoni per migliorare le condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna.

² I sussidi sono assegnati per lavori destinati a procurare sani alloggi a famiglie e persone di condizioni finanziarie modeste.

³ La Confederazione assegna il sussidio anche se l'abitazione migliorata o suppletiva sarà abitata da famiglie o persone di condizioni finanziarie modeste soltanto all'atto del rendiconto.

Art. 3 cpv. 1 lett. e ed f nonché 2 lett. d

- ¹ Il sussidio federale è assegnato particolarmente per:
- e. le costruzioni complete con due appartamenti al massimo, qualora le condizioni di spazio o l'entità dei costi non consentano di ampliare la superficie abitabile esistente;
 - f. l'acquisto di edifici o di parti di edifici laddove tale acquisto è più razionale della costruzione di un'abitazione nuova o completa.

¹⁾ FF 1989 III 362

²⁾ RS 844

² Non sono assegnati sussidi per:

d. progetti per i quali, tenuto conto dell'aiuto previsto, gli oneri a carico dei proprietari o le pigioni non sono in rapporto adeguato con il reddito e il patrimonio di chi abita la casa;

Art. 4

Esigenze
edilizie

La Confederazione accorda il sussidio soltanto se i lavori sono conformi alle esigenze della pianificazione del territorio, della protezione della natura e del paesaggio e dell'ambiente.

Art. 6

Sussidio
maggiorato

Il sussidio può, secondo la capacità finanziaria del Cantone, essere aumentato del 5-15 per cento delle spese computabili se il miglioramento delle condizioni d'abitazione impone al richiedente un onere eccessivo nonostante i sussidi ordinari della Confederazione e del Cantone.

Art. 21

Termine
d'assegnazione

L'aiuto finanziario previsto dalla presente legge può essere promosso soltanto fino al 31 dicembre 2000.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 5 ottobre 1990

Il presidente: Caveltz

Il segretario: Huber

Consiglio nazionale, 5 ottobre 1990

Il presidente: Ruffly

Il segretario: Koehler

Data di pubblicazione: 16 ottobre 1990¹⁾

Termine di referendum: 14 gennaio 1991

Legge federale per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna Modificazione del 5 ottobre 1990

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1990
Année	
Anno	
Band	3
Volume	
Volume	
Heft	41
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	06.10.1990
Date	
Data	
Seite	523-524
Page	
Pagina	
Ref. No	10 116 458

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.